

I FORMULARI NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE (DIRETTIVA 2003/8/CE)

di Nicola Ianniello

*L'articolo della Dott.ssa Sabrina Testa pubblicato sul sito www.anvag/articoli.it conclude riferendo che al fine di favorire l'informazione degli utenti (solo persone fisiche) e rendere più agevole e celere la trasmissione delle richieste di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (escluse le materie fiscale, doganale e amministrativa), il legislatore comunitario ha predisposto la messa a punto di un **formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione, on esclusione della sola Danimarca.***

- Il formulario per la trasmissione delle domande (entro il 30 novembre 2003)

La trasmissione delle domande avviene con una formula uniforme che recita nel modo seguente

Transmission of application for legal aid
Convention on International Access to Justice,
signed at The Hague, the 25th of October 1980.

Identity and address of the transmitting authority	Address of the receiving Central Authority
---	---

The undersigned transmitting authority has the honour to transmit to the receiving Central Authority the attached application for legal aid and its annex (statement concerning the applicant's financial circumstances), for the purpose of Chapter I of the above-mentioned Convention.

Remarks concerning the application and the statement, if any:

Other remarks, if any:

Done at , the
Signature and/or stamp

L'Autorità competente a ricevere e trasmettere le domande in oggetto in Italia è il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I - Via Arenula 70 00186 Roma

-Il formulario per la redazione delle domande (entro il 30 novembre 2004)

La redazione delle domande avviene attraverso un modulo-questionario (facsimile si può trovare sul sito www.anvag/biblioteca.it) che può essere spedito:

- 1) *all'Autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione) che trasmetterà la domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato (riteniamo che questa sia la via generalmente seguita);*
- 2) *ovvero all'autorità competente dello Stato membro sede del giudizio, se conosciuta.*

Le dichiarazioni del richiedente circa le proprie condizioni di vita (reddito, patrimonio e situazione familiare) tendono in buona sostanza a dimostrare che non sono in grado di sostenere le spese processuali anche se dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo Stato membro del foro, il quale terrà conto delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento nello Stato membro di domicilio o dimora abituale.

I dati che vengono trasmessi godono di un regime di tutela a mezzo della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Di particolare considerazione appaiono i seguenti punti:

- a) previsione di un rimborso anche parziale delle spese erogate dallo Stato membro del foro in ipotesi di modifica delle condizioni di reddito del richiedente, cosa che presuppone una ammissione anche parziale al beneficio (“parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali”);*
- b) previsione di una consulenza legale nella fase precontenziosa volta al fine di giungere a una soluzione prima di intentare una lite che, in mancanza di elezione di domicilio non viene riconosciuta dallo Stato membro del foro, ma potrà essere riconosciuta dallo Stato membro di residenza o dimora.*

Lo Stato italiano risulta attualmente inadempiente in relazione ad entrambi le previsioni.

Per quanto attiene al servizio sub b), regolamentato con una norma non operativa (art. 20 L.134/2001) è indicato il termine di ricezione nella legislazione nazionale del 30 maggio 2006.

(Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti -6/05)